

Trib. di Napoli, XII Sez. Civ., Ordinanza, 29 febbraio 2016

Omissis

IL GIUDICE Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva; rilevato che il decreto ingiuntivo notificato all'ingiunta XXX reca a margine i dati che ne attestano la provenienza, in particolare la firma digitale del giudice emittente e del cancelliere, nonché, in allegato al medesimo, sono presenti il ricorso e la procura ad litem e l'attestazione di conformità ad opera dell'avvocato che ne ha estratto copia dal fascicolo telematico, e che l'assenza della firma su quest'ultima da parte dello stesso, la cui identità è in ogni caso ricavabile aliunde, non costituisce motivo di inesistenza o di nullità insanabile dell'atto notificato, ed avendo comunque lo stesso raggiunto il suo scopo, e tanto consta dal combinato disposto degli artt. 156 co. 1 c. 3 cpc; rilevato che la materia oggetto di controversia non rientra tra quelle previste dal dl 69/2013 convertito con L. 98/2013 ai fini della mediazione obbligatoria; rilevato che il credito vantato dall'opposta è stato fatto oggetto di contestazione, in specie, con riferimento al quantum debeatur, e che pertanto non sussistono i presupposti ex art. 648 c.p.c.; rilevato che parte opposta ha formulato istanza per la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 coc.;

PQM

Denega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emanato per i motivi di cui in premessa e concede i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc decorrenti dal... rinviano la causa all'udienza del... per l'adizione dei provvedimenti di cui all'art. 183 co. 7 cpc.

Si comunichi.

Napoli 25.02.2016

IL GIUDICE